



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO Il vigente Statuto dell'Ateneo. ed, in particolare, l'art. 35;

VISTA la Delibera n. 39 del 01/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ha approvato, subordinatamente al parere del Senato Accademico, l'istituzione e l'attivazione - ex art. 35 dello Statuto - del Centro di servizio «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale» nonché il relativo Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

VISTA la Delibera n. 16 del 27/07/2015 con la quale il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole sulla istituzione e attivazione - ex art. 35 dello Statuto - del Centro di servizio «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale» nonché sul relativo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento;

DECRETA

Art. 1 È istituito il Centro di servizio di Ateneo «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale».

Art. 2 È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro stesso.

Art. 3 L'attivazione del Centro sarà disposta con successivo provvedimento rettorale a seguito della costituzione degli organi di cui all'art. 7 del Regolamento innanzi citato.

IL RETTORE
GAETANO MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento di «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale»

Art.1. Istituzione

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II «Federica Weblearning - Centro di Servizio dell'Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale» con l'obiettivo di favorire:
 - a) una migliore utilizzazione delle risorse e delle competenze dell'Ateneo sulla sperimentazione, adozione e diffusione della didattica multimediale, in presenza e a distanza, nonché in modalità blended,
 - b) il coordinamento e lo sviluppo di ricerche, analisi e progetti innovativi su tali tematiche.

Art. 2 Finalità e compiti

1. Il Centro svolge attività di servizio funzionali allo sviluppo e al coordinamento :
 - a) dei progetti di interesse comune all'Ateneo sulle nuove tecnologie multimediali per la didattica e l'apprendimento;
 - b) dei servizi per la diffusione e l'adozione dei risultati e delle metodologie sviluppate;
 - c) delle attività per la promozione e valorizzazione a livello nazionale e internazionale delle pratiche innovative di weblearning;
 - d) delle attività di didattica a distanza, anche in modalità blended;
 - e) dei servizi e dei progetti volti all'internazionalizzazione del sistema formativo di ateneo in modalità weblearning.
2. Il Centro, nell'ambito delle proprie attività di servizio, fornisce supporto al Rettore e agli Organi di Ateneo in materia di didattica multimediale e nelle modalità blended. Inoltre sviluppa e cura:
 - a) l'individuazione, lo studio e la sperimentazione di metodologie, percorsi e format innovativi per l'apprendimento in rete attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di contenuti digitali multimediali;
 - b) la raccolta di dati e statistiche sulla didattica digitale e l'apprendimento online;
 - c) l'analisi comparata delle esperienze di didattica digitale a livello nazionale e internazionale.

Art. 3 Organizzazione delle attività

1. Il Centro organizza le attività, i servizi, i progetti e le ricerche in conformità con le finalità e i compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il Centro può collaborare – mediante i propri servizi e competenze - con altre strutture dell'Ateneo ed enti esterni per la realizzazione di progetti di interesse dell'Ateneo complementari con le attività e le finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4 Organico

1. Il Centro dispone di personale assegnato dall'Università per il funzionamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
2. Può avvalersi inoltre:
 - a) di personale messo a disposizione da Dipartimenti e altre strutture interessate nonché della collaborazione di personale afferente ai competenti Uffici dell'Amministrazione;
 - b) di personale a contratto;
 - c) di studenti che svolgono forme di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 68 del 29.03.2012 (Attività a tempo parziale).

Art. 5 Locali ed attrezzature

1. Federica WebLearning ha sede nei locali assegnati dall'Università al Centro per il suo funzionamento e si avvale delle attrezzature ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'istituzione nonché delle successive acquisizioni.
2. Locali e attrezzature sono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Centro.

Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie

1. Il Centro ha autonomia di organizzazione, di spesa e di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo.
2. Il Centro dispone di risorse finanziarie costituite da:

- a) dotazione ordinaria annuale attribuita dal Consiglio di Amministrazione;
- b) finanziamenti provenienti da progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- c) contributi e finanziamenti derivanti da Enti pubblici e privati;
- d) fondi derivanti da contratti e convenzioni;
- e) fondi derivanti dalla partecipazione a studi e progetti nazionali ed internazionali svolti in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ateneo interessati.

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) Il Comitato Direttivo.

Art. 8 Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo dell'Università, sentito il Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di specifica e adeguata competenza.
2. Il Direttore
 - a) ha la rappresentanza del Centro, dura in carica tre anni e può essere riconfermato;
 - b) ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro garantendo il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro, nonché della corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate;
 - c) predispone la proposta di budget economico e degli investimenti;
 - d) convoca e presiede il Comitato Direttivo di cui fa parte;
 - e) provvede al monitoraggio, al controllo, alla qualità ed efficienza dei servizi e ne pubblicizza i risultati;
 - f) predispone la relazione annuale sui risultati dell'attività del Centro da trasmettere al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
3. Il Direttore, inoltre,
 - a) è responsabile della organizzazione del Centro e del personale assegnato;
 - b) ordina attrezzature, strumenti, lavori, materiale anche bibliografico, e quanto serve per il buon funzionamento della struttura, nel rispetto delle decisioni del Comitato Direttivo, e dispone il pagamento delle relative fatture;
 - c) può autorizzare spese, purché le stesse siano state previste nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sue successive modificazioni, nei limiti di importo previsti dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. oltre IVA o del diverso importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.
4. In caso di impedimento temporaneo del Direttore del Centro, le funzioni sono esercitate dal professore più anziano in ruolo componente del Comitato Direttivo.

Art. 9 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto:
 - a) dal Direttore del Centro;
 - b) da cinque professori di ruolo e/o ricercatori nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico, di cui almeno un professore;
 - c) dal Direttore Tecnico del Centro;
 - d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, eletto con voto limitato alla propria componente.
2. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Direttore del Centro e si riunisce almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando sono presenti almeno il 50% dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore del Centro.
5. Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione, indirizzo, valutazione e controllo sulle attività del Centro. In particolare:
 - a) predispone il Piano Annuale delle Attività e lo sottopone all'approvazione degli organi competenti;
 - b) approva la proposta del budget economico e degli investimenti, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento

- di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- c) autorizza spese senza limiti di importo purché le stesse siano state previste nel budget economico, degli investimenti e di cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) autorizza la stipula di contratti e convenzioni, non previsti in sede di approvazione del budget e sue successive modificazioni, purché le correlate variazioni di budget economico e di budget degli investimenti rientrino in quelle che possono essere autorizzate dai Responsabili dei Centri di Gestione ai sensi dell'articolo 17 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - e) delibera in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
 - f) approva contratti e convenzioni previa verifica della possibilità di attuazione e della congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
 - g) approva la relazione annuale sui risultati dell'attività del Centro da trasmettere al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro;
 - i) delibera su ogni altra questione a richiesta del Direttore.

Art. 10 – Direttore Tecnico del Centro

- 1. È nominato dal Direttore Generale ed è scelto tra il personale tecnico-amministrativo in possesso delle necessarie competenze. Fa parte del Comitato Direttivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante dello stesso.
- 2. È responsabile dei processi contabili e della istruttoria di ciascun atto di propria competenza e supporta il Direttore nella gestione amministrativa e contabile del Centro. Collabora alla definizione del Piano Annuale delle Attività provvedendo, d'intesa con il Direttore del Centro, alle azioni per la sua attuazione e gestione. Cura l'organizzazione delle attività per lo sviluppo dei servizi e dei progetti del Centro. Verifica l'esecuzione di contratti e convenzioni stipulati dal Centro e l'adempimento di servizi e forniture da parte di terzi.
- 3. Coadiuvava il Direttore del Centro:
 - a) nella predisposizione della proposta di budget economico e degli investimenti del Centro;
 - b) nella proposta di stipula, secondo i piani di attività e le disponibilità finanziarie, di contratti e convenzioni necessari al funzionamento del Centro o ad una migliore realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - c) nella predisposizione della relazione annuale sui risultati dell'attività del Centro da trasmettere al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.